



**COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO**

**Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)**

**Cod. Fisc./P.I. 00399150044**

**Tel: 0174/391821**

**E-MAIL : [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)**

**PEC : [alto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:alto@cert.ruparpiemonte.it)**

**ORDINANZA N. 11/2026**

**Alto, 30/05/2026**

<b>OGGETTO</b>	<b>REGOLAZIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO IN PIAZZA SAN MICHELE.</b>
----------------	-------------------------------------------------------------------

**IL SINDACO**

PREMESSO che il Comune di Alto (CN) è proprietario del campo attiguo a Piazza San Michele, individuato a Catasto al Foglio 18, mappale 267;

DATO ATTO che l'area del campo sportivo è riconosciuta da Elisoccorso Piemonte come atterraggio, anche notturno, ed è utilizzata, allo stesso scopo, anche, da Elisoccorso Liguria e Vigili del Fuoco;

RITENUTO opportuno, considerato l'importanza dell'attività di elisoccorso per tutta la Val Pennavaire, di garantire l'atterraggio degli elicotteri, in piena sicurezza;

RITENUTO che le attività sportive, quali calcio, atletica, mountainbike, bocce, pallavolo, etc., possono essere svolte, rispettando quanto ordinato nella presente;

RITENUTO necessario il mantenimento dell'integrità del fondo inerbito;

CONSTATATO occasionali usi impropri del campo sportivo, come parcheggio, campeggio libero e discarica;

RITENUTO dover garantire il passaggio ai terzi che ne hanno diritto;

RITENUTO opportuno, al fine della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, dover adottare i provvedimenti di competenza;

SENTITO, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Fabio Locci;

RICHIAMATO il D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

VISTO l'Art. 7, comma 1,2,4,6,7 e 37 del D.L.vo 30.04.1992, n°285 (codice della strada) e successive modifiche;

VISTE le norme di pubblica sicurezza;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n° 267;

### **AUTORIZZA**

- L'uso del campo per attività sportive libere;
- L'atterraggio elicotteri di soccorso, nel campo sportivo comunale, nel rispetto delle normative e procedure di sicurezza vigenti.

**PERTANTO, ORDINA** (escluso gli autorizzati):

- **DIVIETO DI SOSTA, NELLE DUE RAMPE DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DA PIAZZA SAN MICHELE;**
- **ILLUMINAZIONE NOTTURNA PERMANENTE DELLE SUDETTE RAMPE DI ACCESSO;**
- **ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ATTIVABILE AUTONOMAMENTE DAL PERSONALE DI SOCCORSO;**
- **DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA AL CAMPO SPORTIVO PER TUTTI I VEICOLI;**
- **DIVIETO DI CAMPEGGIO NEL CAMPO SPORTIVO;**
- **DIVIETO DI INTRODUZIONE E ABBANDONO ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTINE IN METALLO, BOTTIGLIE E CONTENITORI IN PLASTICA, CARTONE, INDUMENTI O QUALSIASI ALTRO OGGETTO CHE POSSA ESSERE ATTRATTO DALLA ROTAZIONE DELLE PALE DEGLI ELICOTTERI.**
- **RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, NON VINCOLATE AL SUOLO, A FINE ATTIVITÀ, E, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, QUANDO RICHIESTO DAL PERSONALE DI SOCCORSO E DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

**ORDINA, ALTRESI', che:**

- l'Amministrazione Comunale, il personale di soccorso e gli organi di Polizia potranno accertare, in qualunque momento, l'esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare l'atterraggio dell'elicottero;
- il personale dell'Elisoccorso, per il tempo di permanenza, sarà responsabile della tutela della prevenzione, sicurezza e protezione, dello spazio a disposizione;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per le persone, il divieto e gli obblighi, sopra indicati, non si applicano ai veicoli delle autorità locali e adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Primo Soccorso, nonché ai veicoli dei confinanti aventi diritto di passaggio (a tutela del manto erboso, veicoli condotti a passo d'uomo, con il fondo asciutto e non lasciati in sosta);
- il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente, e affisso in sintesi, sulla segnaletica informativa, ben visibile all'ingresso dello spazio interessato dai divieti.

Copia del presente provvedimento viene notificato alla Stazione dei Carabinieri di Ormea (CN), e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni violazione verrà perseguitata ai sensi delle disposizioni vigenti.

**INFORMA che:**

il presente provvedimento è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato;

contro il presente provvedimento può essere ammesso:

- Ricorso al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla notifica;
- Ricorso al T.A.R. Regione Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.71;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e notifica, ai sensi del D.P.R. n°1199 del 24.11.71;
- Ricorso all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel termine di 120 giorni dalla notifica, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del C.d.S., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

Dalla Residenza Municipale, 30/05/2026



Il Sindaco,  
Dr. De Andreis Mauro: